

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-909 del 18/02/2026
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - ACOMON srl CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 107/111 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI CARBONATI ORGANICI E INTERMEDI QUALI RAV7 (PUNTO 4.1B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-951 del 18/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **ACOMON srl** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 107/111 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI CARBONATI ORGANICI E INTERMEDI QUALI RAV7 (PUNTO 4.1B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto Acomon srl, avente sede legale in Comune di Ravenna, via Baiona n. 107/111 (C.F./P.IVA 02281140398), risulta titolare, nella persona del proprio gestore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 1209 del 11/04/2014 e smi, in corso di riesame;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 1209 del 11/04/2014 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 26/02/2024, acquisita con PG/2024/37573 del 27/02/2024, riguardante l'aumento di capacità produttiva del prodotto RAV7 da 8.000 t/anno attualmente autorizzate a 10.600 t/anno;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004* e smi recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e

Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

- la *Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024*, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

PRESO ATTO che con la suddetta comunicazione di modifica il gestore prospetta in particolare l'incremento della massima capacità produttiva del prodotto RAV7 da 8.000 t/anno attualmente autorizzate a 10.600 t/anno (incremento del 32,5% rispetto alla capacità produttiva massima autorizzata). Tale incremento sarà ottenuto attraverso l'ottimizzazione di varie fasi del processo produttivo (principalmente riduzione dei tempi di ciclo).

La modifica non prevede nuovi serbatoi di stoccaggio né l'introduzione di nuove sostanze. Con specifico riferimento alle diverse matrici ambientali:

- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la modifica non comporterà l'attivazione di nuovi punti di emissione in atmosfera convogliati. Per i due punti di emissione esistenti E67A2 ed E6, che costituiscono le principali emissioni convogliate dello stabilimento, il gestore propone l'adeguamento dei valori limite autorizzati ai BAT-AELs stabiliti dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022, con conseguente diminuzione del flusso di massa annuo delle emissioni convogliate dell'installazione rispetto alla situazione ante modifica. Gli sfiati di esercizio e di emergenza delle apparecchiature di processo subiranno un lieve incremento (circa del 7% per ciascuna tipologia) e verranno gestiti come nella situazione attualmente autorizzata (convogliamento al forno FIS per gli sfiati di processo e alla torcia Isola 25 per gli sfiati di emergenza). Il gestore stima un incremento delle emissioni diffuse dai serbatoi contenenti materie prime e prodotti finiti con sfiati atmosferici proporzionale all'aumento della capacità produttiva (circa del 32,5%),
- per quanto riguarda gli scarichi idrici, vi sarà un incremento quantitativo delle acque reflue organiche prodotte. Tali acque sono inviate nella rete fognaria delle acque organiche e quindi all'impianto di trattamento di Hera, nel rispetto dell'omologa attualmente vigente. Le acque reflue inorganiche non subiranno modifiche rispetto alla situazione attualmente autorizzata;
- per quanto riguarda i rifiuti, vi sarà un incremento (circa del 32,5%) del rifiuto direttamente derivante dal processo produttivo (peci classificate come "Altri fondi e residui di reazione" codice EER 07 07 08*), che verrà gestito come nella situazione attualmente autorizzata,
- vi saranno incrementi nei consumi idrici ed energetici nonché nelle materie prime utilizzate, senza variazioni gestionali rispetto alla situazione attualmente autorizzata;

CONSIDERATO che la modifica comunicata è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), conclusasi con determinazione della Regione Emilia Romagna n. 25131 del 28/11/2023, che ha escluso dalla ulteriore procedura di VIA, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto, proposto da Acomon srl, denominato "Aumento della capacità produttiva del prodotto RAV7 da 8.000 t/anno attuali autorizzate a 10.600 t/anno";

CONSIDERATO che:

- la variazione comunicata non comporta impatti negativi e significativi sulle diverse matrici ambientali. Rispetto al quadro emissivo già autorizzato con AIA n. 1209 del 11/04/2014 e smi le uniche modifiche previste riguarderanno le emissioni in atmosfera, per le quali in seguito all'applicazione della Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022, si avrà una diminuzione del flusso di massa annuo totale emesso dall'installazione rispetto alla situazione ante modifica;

- l'incremento richiesto (+32,5%) della capacità massima produttiva risulta inferiore al 50% del valore della capacità massima produttiva autorizzata con l'AIA n. 1209 del 11/04/2014 e smi;

ACQUISITO con PG/2024/74614 del 22/04/2024 il parere sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/40059 del 29/02/2024;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento effettuato in data 29/01/2024 per un importo pari a € 250,00;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento n. 1209 del 11/04/2014 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 1209 del 11/04/2014 e smi rilasciata, nella persona del proprio gestore, alla Ditta Acomon srl avente sede legale e installazione in Comune di Ravenna, via Baiona n. 107/111 (C.F./P.IVA 02281140398) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, come di seguito indicato:

2.a) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 1209 del 11/04/2014 e smi, è da considerare l'incremento della massima capacità produttiva del prodotto RAV7 da 8.000 t/anno attualmente autorizzate a 10.600 t/anno. Tale incremento sarà ottenuto attraverso l'ottimizzazione di varie fasi del processo produttivo (principalmente riduzione dei tempi di ciclo).

La modifica non prevede nuovi serbatoi di stoccaggio né l'introduzione di nuove sostanze. Con specifico riferimento alle diverse matrici ambientali:

- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la modifica non comporterà l'attivazione di nuovi punti di emissione in atmosfera convogliati. Per i due punti di emissione esistenti E67A2 ed E6, che costituiscono le principali emissioni convogliate dello stabilimento, il gestore propone l'adeguamento dei valori limite autorizzati ai BAT-AELs stabiliti dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022, con conseguente diminuzione del flusso di massa annuo delle emissioni convogliate dell'installazione rispetto alla situazione ante modifica. Gli sfiati di esercizio e di emergenza delle apparecchiature di processo subiranno un lieve incremento (circa del 7% per ciascuna tipologia) e verranno gestiti come nella situazione attualmente autorizzata (convogliamento al forno FIS per gli sfiati di processo e alla torcia Isola 25 per gli sfiati di emergenza). Il gestore stima un incremento delle emissioni diffuse dai serbatoi contenenti materie prime e prodotti finiti con sfiati atmosferici proporzionale all'aumento della capacità produttiva (circa del 32,5%),

- per quanto riguarda gli scarichi idrici, vi sarà un incremento quantitativo delle acque reflue organiche prodotte. Tali acque sono inviate nella rete fognaria delle acque organiche e quindi all'impianto di trattamento di Hera, nel rispetto dell'omologa attualmente vigente. Le acque reflue inorganiche non subiranno modifiche rispetto alla situazione attualmente autorizzata;
- per quanto riguarda i rifiuti, vi sarà un incremento (circa del 32,5%) del rifiuto direttamente derivante dal processo produttivo (peci classificate come "Altri fondi e residui di reazione" codice EER 07 07 08*), che verrà gestito come nella situazione attualmente autorizzata,
- vi saranno incrementi nei consumi idrici ed energetici nonché nelle materie prime utilizzate, senza variazioni gestionali rispetto alla situazione attualmente autorizzata;

2.b) Il piano di adeguamento e miglioramento dell'installazione di cui al paragrafo D1 dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 1209 del 11/04/2014 e smi è integrato con quanto di seguito riportato:

12. *Entro il 30/08/2026 deve essere presentata una proposta per la verifica dello stato delle fognature organiche ed inorganiche, nella quale deve essere indicata una programmazione delle indagini oltre ad eventuali soluzioni di manutenzione/ripristino della corretta funzionalità delle stesse.*

13. *Prima dell'entrata in esercizio dell'installazione nella configurazione con capacità produttiva del prodotto RAV7 di 10.600 t/anno, il gestore deve provvedere alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, nelle modalità previste dal progetto presentato in sede di istanza di verifica di assoggettabilità a screening di cui alla determinazione della Regione Emilia Romagna n. 25131 del 28/11/2023, e nel rispetto della capacità di abbattimento ivi stimata.*

2.c) Le condizioni stabilite in AIA per le **emissioni convogliate** sono aggiornate sostituendo le tabelle con i valori limite per i punti di emissione in atmosfera E67A2 ed E6 riportate al paragrafo D2.4 "Emissioni in atmosfera (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)" dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 1209 del 11/04/2014 e smi, con quanto di seguito riportato:

Punto di emissione E67A2 – Impianto di produzione RAV7 - Aspirazione generale polveri (scrubber ad umido)

Portata massima (Nm ³ /h)	4.500
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	7
Sezione (m ²)	0,098
Durata (h/giorno)	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5
Sostanze organiche volatili totali	20

Punto di emissione E6 – Impianto di produzione RAV7 - Aspirazione generale polveri (scrubber ad umido tipo Venturi)

Portata massima (Nm ³ /h)	4.500
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	13
Sezione (m ²)	0,071
Durata (h/giorno)	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Sostanze organiche volatili totali	20

- 2.d) Le condizioni stabilite in AIA per le **emissioni convogliate** sono aggiornate integrando il paragrafo D2.4 “Emissioni in atmosfera (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)” dell’Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 1209 del 11/04/2014 e smi, punto Monitoraggio, con quanto di seguito riportato:

Monitoraggio

...omissis...

Deve essere comunicata la data di avvio dell’impianto nel nuovo assetto con capacità produttiva del prodotto RAV7 di 10.600 t/anno ed entro 2 mesi dalla data di avvio deve essere effettuato un autocontrollo aggiuntivo per la verifica dei limiti sui punti di emissione E67A2 ed E6.

In alternativa, qualora sia già avvenuto l’avvio dell’impianto nel nuovo assetto per effetto del silenzio assenso di cui all’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e smi, il gestore deve darne comunicazione entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento di aggiornamento dell’AIA.

- 2.e) Le condizioni stabilite in AIA per le **emissioni convogliate** sono aggiornate integrando il paragrafo D2.4 “Emissioni in atmosfera (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)” dell’Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 1209 del 11/04/2014 e smi, punto Requisiti specifici di notifica, con quanto di seguito riportato:

Requisiti specifici di notifica

...omissis...

Ai sensi dell’art. 271, comma 14) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera indicati, il gestore è tenuto ad informare ARPAE SAC ed ST, entro le 8 ore successive. Resta fermo l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospenderne l’esercizio se l’anomalia o il guasto possono determinare un pericolo per la salute umana.

Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore, incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, devono essere da costui specificamente comunicate tramite PEC ad ARPAE SAC ed ST di Ravenna entro 24 ore dall’accertamento.

- 2.f) Le condizioni stabilite in AIA per il **suolo** sono aggiornate integrando il paragrafo D2.6 “Emissioni nel suolo (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)” dell’Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 1209 del 11/04/2014 e smi, con quanto di seguito riportato:

Monitoraggio

- Deve essere previsto un sistema di controllo dello stato di apertura/chiusura dei drenaggi posti

sui bacini di contenimento dei serbatoi. Tale sistema deve essere previsto in una procedura.

- *Con frequenza annuale deve essere prevista una verifica visiva sullo stato delle pavimentazioni su cui vengono movimentate, depositate ed utilizzate le sostanze pericolose, comprese quelle inserite nella Verifica di sussistenza ai sensi del DM 95/2019.*
- *Con frequenza annuale deve essere registrato il consumo delle sostanze classificate pericolose ai sensi del DM n. 95 del 15/04/2019. I quantitativi e le sostanze impiegate nel corso dell'anno andranno trasmesse con il report annuale.*

Inoltre il punto Requisiti di notifica specifici del paragrafo D2.6 è sostituito con quanto di seguito riportato:

Requisiti di notifica specifici

Qualora vengano utilizzate/prodotte nuove sostanze pericolose pertinenti ai sensi del DM n. 95/2019 che possono modificare quanto dichiarato dal gestore nell'ambito dell'ultima verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, il gestore deve tempestivamente aggiornare la suddetta verifica di sussistenza, trasmettendone gli esiti ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna.

La Ditta, qualora apporti delle modifiche quantitative, qualitative o relative alle modalità di gestione delle sostanze pericolose o qualora le stesse sostanze siano state oggetto di diversa classificazione, aggiorna la valutazione inerente la relazione di riferimento.

2.g) Il **Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione** di cui al paragrafo D3 dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 1209 del 11/04/2014 e smi è modificato come segue:

- i paragrafi 3.1.1) "Emissioni in atmosfera" e D3.1.2 "Emissioni in acqua" sono sostituiti con quanto riportato in Allegato al presente provvedimento,
- il paragrafo D3.1.4) è integrato con quanto di seguito riportato:

D3.1.4) Indicatori di prestazione

...omissis...

Gli indicatori di prestazione ambientali dovranno essere raffrontati con almeno 3 anni precedenti per verificarne l'andamento prestazionale. Eventuali scostamenti ritenuti significativi dovranno essere esaminati e giustificati all'interno di una specifica relazione da allegare al report annuale.

- 3) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 1209 del 11/04/2014 e smi;
- 4) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 5) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Ravenna - Area Est
dott.ssa Tamara Mordenti**

ALLEGATO

D3.1.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento norma tecnica UNI 15259)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di

prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

In riferimento al D.Lgs. 152/06 Parte V e alle BATC di riferimento, la concentrazione delle emissioni in atmosfera da confrontare con il limite prescritto è calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi di almeno 30 minuti ciascuno, salvo diversa indicazione nei metodi analitici standard (es per le diossine il periodo di campionamento è pari a 6-8 ore).

In alternativa a quanto sopra, per un flusso emissivo costante e omogeneo, è possibile l'approccio 2 indicato dalle LG SNPA 49/2023, ovvero un unico campionamento della durata di 1,5 ore, pari alla somma di 3 campionamenti di almeno 30 minuti ciascuno.

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento (ad esempio: produzione di vapore, carico generato, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.).

La valutazione del limite viene eseguita previa sottrazione dell'incertezza di misura, nel caso in cui, per uno stesso inquinante, vengano eseguite più misurazioni pari almeno al periodo minimo prescritto, ogni singolo risultato deve rispettare la condizione precedentemente esposta.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali

documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato.

Metodi manuali ed automatici di campionamento ed analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

Per gli inquinanti e i **parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae ST) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae ST) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae ST) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)

Fatto salvo quanto specificatamente previsto da atti, normative nazionali o regionali dedicati a ben definite attività produttive, le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE ST, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Prescrizioni relative a guasti e anomalie:

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;

2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie agli impianti di abbattimento

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpa ST), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico;
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Traffico

Si ritiene opportuno rilevare che in merito alle emissioni in atmosfera dovute dal traffico, ed in ottemperanza a quanto indicato nella delibera di screening n. DET 25131 del 28/11/2023, oltre al contesto territoriale nel quale la Ditta è collocata, la Ditta debba attivarsi per attuare una verifica del parco automezzi dei fornitori con caratteristiche emissive Euro 5 o Euro 6. Al fine di garantire l'efficacia del controllo, quest'ultimo deve interessare almeno 10 mezzi al mese di cui il 90% deve essere Euro 5 o 6. Se da tale verifica si evidenzia un valore inferiore al 90% la ditta dovrà procedere con una verifica verso i propri fornitori per il rispetto di tale condizione. Di tali attività di verifica (controllo mezzi e verifica presso fornitori) deve essere mantenuta idonea registrazione e documentazione la quale dovrà essere riportata anche all'interno del report annuale.

D3.1.2 EMISSIONI IN ACQUA

Premessa

I campionamenti degli scarichi idrici dovranno essere effettuati nel pozzetto ufficiale di

prelevamento **OC 14** indicato nella planimetria della rete fognaria di stabilimento con le modalità e le frequenze riportate al paragrafo D2.5) "Emissioni in acqua".

Modalità operativa

Il campionamento ufficiale sul punto OC14 da parte degli organi di controllo, viene effettuato tramite prelievo di un campione medio nell'arco di 3 (tre) ore, che risulta essere rappresentativo della qualità delle acque reflue industriali organiche scaricate nella linea fognaria 3.

Le modalità di campionamento devono essere riportate in apposita modulistica (scheda identificativa del prelievo) e le operazioni di campionamento dovranno avvenire in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/08 e s.m.i., deve essere inoltre resa disponibile, se necessaria, idonea attrezzatura (DPI) per gli organi di controllo.

Per quanto riguarda, invece, le attività di autocontrollo che il gestore deve effettuare, si faccia riferimento a quanto contenuto nel Regolamento Fognario, già richiamato al paragrafo D2.5 Emissioni in acqua; in esso vengono definite le modalità operative, le competenze e la regolamentazione dei singoli flussi di scarico delle acque reflue industriali di ciascuna Società coinsediata, l'identificazione dei pozzetti di prelevamento al limite di batteria (pozzetti di consegna) e i valori limite di immissione che le acque reflue industriali devono rispettare per l'accettazione all'impianto TAS del Centro Ecologico Baiona di Herambiente spa, oltre ai programmi di monitoraggio.

Nel Regolamento risulta disposta apposita procedura per la gestione delle attività di controllo e monitoraggio interne degli scarichi idrici, nonché di eventuali situazioni anomale o di emergenza.

Nel caso di scarichi idrici di emergenza dovuti a rotture, errori di manovra, malfunzionamenti di apparecchiature, parallelamente alle attività necessarie per intercettare e arginare lo sversamento, viene avvisato l'impianto centralizzato di trattamento di Herambiente con un fonogramma che individua la fogna interessata e riporta una stima dell'entità del flusso di scarico, la durata, le sostanze inquinanti, ecc...

Per quanto concerne gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali, si ritiene rappresentativo effettuare un campionamento di tipo istantaneo..

Verifica di conformità e rispetto dei limiti

Per ogni misura di inquinante e/o parametro di riferimento effettuata allo scarico, deve essere reso noto dal laboratorio/sistema di misura l'incertezza della misura con un coefficiente di copertura almeno pari a 2 volte la deviazione standard (P95%) del metodo utilizzato.

Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni autorizzate, al di là di quanto indicato nella colonna "Metodo analitico" della tabella precedente proposta dalla ditta, possono essere utilizzati metodi normati quali:

- Metodiche previste nel Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs n. 59/05",
- Manuale n. 29/2003 APAT/IRSA-CNR
- Metodi normati emessi da Enti di normazione UNI/Unichim/UNI EN, ISO, ISS (Istituto Superiore Sanità) Standard Methods for the examination of water and wastewater (APHA-AWWA-WPCF).

In relazione a quanto sopra indicato, è fatto salvo che indipendentemente dalla fonte o dal contesto in cui il metodo viene citato o indicato, deve essere sempre presa a riferimento la versione più aggiornata. Parimenti, la stessa valutazione deve essere fatta in ordine all'emissione di un nuovo metodo emesso dall'Ente di normazione e che non viene sempre recepito in tempo reale dai riferimenti normativi.

I metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di

rilevabilità complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. I casi particolari con l'utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite devono essere preventivamente concordati con ARPAE SAC e ST.

Quando viene utilizzato un metodo interno deve essere specificato il metodo ufficiale di riferimento e la modifica apportata a tale metodo.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso, oltre alle condizioni di assetto dell'impianto durante l'esecuzione del rilievo se pertinenti; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura per il confronto con il limite stabilito.

Per quanto concerne i metodi presentati dal laboratorio di riferimento nel Piano di Monitoraggio, si ribadisce che al momento della presentazione dei rapporti di prova, relativi a quanto previsto nel Piano stesso, dovrà essere data evidenza dell'incertezza estesa associata al dato analitico. Si rammenta altresì che l'incertezza estesa deve essere compatibile con i coefficienti di variazione (Cv) di ripetibilità indicati nei Metodi ufficiali.

La valutazione di conformità al valore limite di emissione, in funzione dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato della Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") deve seguire quanto indicato nella LG SNPA n. 141/2021 ed eventuali successivi aggiornamenti.

Accessibilità dei punti di prelievo e loro caratteristiche

I punti ufficiali di campionamento dovranno essere posizionati e mantenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Inoltre la Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui ed inoltre rendere disponibile, se necessaria, idonea attrezzatura (DPI) per gli operatori degli organi di controllo.

I pozzetti di campionamento, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo ecc, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.